

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 17

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 gennaio 1993)

### INDICE

CUSUMANO: sulla grave situazione dell'agricoltura del comune di Montevago in provincia di Agrigento (4-00894) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	Pag. 451	SERENA: sui disservizi della USL n. 10 di via Montello a Treviso (4-00754) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> )	Pag. 455
DANIELI: sulla normativa CEE che prevede che l'AIMA riceva quantità di mais inferiori agli 800 quintali (4-01070) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	452	VISIBELLI: sull'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti di organico della quarta qualifica funzionale presso le università (4-00034) (risp. FONTANA Alessandro, <i>ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	455
PROCACCI: sulla preoccupante recrudescenza del fenomeno del bracconaggio in provincia di Milano (4-00320) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	453	ZANGARA: sulla grave crisi nel settore cerealicolo in Sicilia ed in particolare nell'entroterra palermitano ed agrigentino (4-00683) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	451



CUSUMANO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che nella città di Montevago (Agrigento) è stato convocato in seduta straordinaria dal sindaco il consiglio comunale per discutere della grave situazione dell'agricoltura montevaghese, determinata anche dal mancato ammasso del grano da parte del consorzio agrario;

che gli agricoltori di tutta la zona da Sciacca a Montevago e degli altri comuni vicini sono in stato di agitazione per la grave situazione della loro primaria fonte di reddito, l'agricoltura appunto, penalizzata ancor di più dai ritardi con i quali le autorità competenti hanno affrontato il problema dell'ammasso del grano, vanificando di fatto i sacrifici di tanti lavoratori della terra;

che diventano poco credibili le continue e vane promesse di risoluzione del problema,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga d'intervenire con la massima urgenza per evitare un'ulteriore imperdonabile beffa a tanti operosi coltivatori, eliminando remore e individuando senza indugi responsabilità di ogni tipo e risolvendo definitivamente il grave problema.

(4-00894)

(31 agosto 1992)

ZANGARA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che i produttori di grano in Sicilia, ed in particolare quelli dell'entroterra palermitano ed agrigentino, dal mese di giugno 1992 hanno sollevato le loro legittime rimostranze per il mancato ammasso del grano, rifiutato dai centri dei consorzi agrari, i cui silos sarebbero ancora pieni del raccolto del 1991;

che tale situazione ha creato danni notevoli per l'intera categoria, la quale ha sperato nel pur debole prezzo di ammasso, pari a lire 365 al chilogrammo, onde sottrarsi alle speculazioni dei commercianti privati che avanzano offerte inferiori, dalle 330 alla 300 lire al chilogrammo (si veda l'intervista del direttore regionale della Federconsorzi-Sicilia apparsa sul «Giornale di Sicilia» del 6 luglio 1992, a pagina 42);

che la responsabilità per il mancato ammasso del grano prodotto nel 1992 è da attribuire all'AIMA, che alla data odierna non ha ancora provveduto a svuotare i *silos* del prodotto dell'anno precedente;

che alcuni produttori si sono visti costretti a svendere il prodotto con danni finanziari non indifferenti;

che tale disfunzione ha danneggiato la categoria dei produttori di grano e le prospettive non sono rassicuranti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per ovviare a tali inconvenienti che hanno determinato una

grave crisi nel settore cerealicolo in Sicilia ed in particolare nell'entroterra palermitano ed agrigentino.

(4-00683)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. (\*) - Per far fronte alla difficile situazione venutasi a creare tra gli agricoltori siciliani a causa dei problemi legati al deposito del grano duro del nuovo raccolto presso i centri di intervento dei consorzi agrari è tempestivamente intervenuta l'AIMA mediante l'adozione di una serie di idonei provvedimenti.

In particolare, allo scopo di consentire il ricevimento del prodotto del nuovo raccolto, è stato posto in essere il trasferimento di 40.000 tonnellate di grano duro dai magazzini situati nell'entroterra palermitano e agrigentino verso le aree portuali. Tale trasferimento ha avuto inizio subito dopo aver ricevuto la prevista autorizzazione da parte dell'esecutivo comunitario, nella riunione del Comitato di gestione dei cereali del 23 giugno 1992.

Si è inoltre provveduto ad autorizzare gli enti assuntori dell'AIMA a ricevere in deposito, fin dal 15 luglio, il grano duro che sarebbe stato conferito all'intervento comunitario a partire dal successivo 1° agosto, come previsto della regolamentazione comunitaria.

Infine, l'AIMA ha predisposto una fornitura di 4.000 tonnellate di prodotto in aiuto alimentare al Guatemala, da effettuarsi mediante l'approvvigionamento diretto dai produttori della Sicilia.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
FONTANA Giovanni Angelo

(11 gennaio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso: che da quest'anno una normativa CEE, recepita dall'Italia, prevede che l'AIMA possa ricevere quantità di mais solo superiori agli 800 quintali;

che tale norma favorisce palesemente il grande capitale agricolo; che in media 15-20 ettari di terreno arrivano a produrre a stento 88 quintali di mais;

che in questo periodo avviene il raccolto del mais ed a causa di questa normativa moltissimi piccoli agricoltori non hanno la possibilità di consegnare il prodotto all'AIMA, con evidentissimi danni economici,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche in considerazione del particolare momento di crisi che l'economia italiana sta attraversando e del grave disagio in cui versano tanti agricol-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tori e piccoli proprietari, non intenda intervenire con urgenza, disponendo che l'AIMA riceva anche quantità di mais inferiori agli 800 quintali.

(4-01070)

(16 settembre 1992)

RISPOSTA. - Il Regolamento CEE n. 689/92 della Commissione stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che, ai fini della cessione all'organismo di intervento, le partite di mais devono essere non inferiori a 80 tonnellate.

La disposizione, che non costituisce una novità, in quanto riproduce, in sostanza, quella già contenuta nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 1569/77 dell'11 luglio 1977, è dettata dalla esigenza di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali conferiti all'intervento, per una migliore gestione degli *stock* comunitari.

Si rammenta, inoltre, che i Regolamenti CEE sono direttamente applicabili negli Stati membri, senza bisogno di alcun recepimento.

Non è quindi possibile un provvedimento che autorizzi l'AIMA a ritirare partite di prodotto per quantitativi inferiori a quelli stabiliti.

Si segnala in ogni caso che la questione potrà trovare adeguata soluzione, qualora gli agricoltori interessati si associno al fine di raggiungere la quantità minima stabilita.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
FONTANA Giovanni Angelo

(11 gennaio 1993)

PROCACCI. - *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.* - Premesso:

che in provincia di Milano sembra che si stia verificando una preoccupante recrudescenza dell'odioso fenomeno del bracconaggio, come del resto è stato notato da gran parte della stampa locale che con dovizia di particolari ha riferito degli ultimi brutali episodi;

che, in particolare, il bracconaggio in alcuni parchi regionali lombardi sta seriamente compromettendo alcuni tentativi scientifici di reintroduzione di specie selvatiche, tentativi tra l'altro finanziati con denaro pubblico e che per responsabilità di pochi rischiano di rivelarsi totalmente inutili: l'esempio più eclatante è senz'altro il recente abbattimento di una riserva integrale del Parco Ticino, sponda lombarda, di tre esemplari di capriolo che erano muniti di radiocollare per studiarne il comportamento ai fini di una reintroduzione della specie in ambiente;

che altri ripetuti fenomeni di caccia illecita si verificano nel lodigiano, ove la stampa locale continua a riferire di episodi di illeciti abbattimenti di fauna selvatica anche rara come astori, aironi, cicogne e altre specie,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda assumere iniziative, e quali, per impedire o quantomeno limitare questi fenomeni, attuando una più efficace opera di repressione di questi delittuosi comportamenti, anche attraverso le qualificata opera del Corpo forestale dello Stato;

quale sia stata l'opera di controllo, e quali frutti abbia dato, degli organi locali istituzionalmente preposti alla vigilanza, in particolare la provincia di Milano;

quanti verbali per sanzioni amministrative siano stati elevati dal personale addetto ai controlli durante la stagione venatoria 1990-1991 e di questi quanti siano stati redatti dagli agenti dipendenti della provincia;

quante persone siano state denunciate all'autorità giudiziaria per reati connessi all'esercizio venatorio sia sul piano nazionale sia dalla provincia di Milano.

(4-00320)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che nella provincia di Milano, a causa della vasta urbanizzazione del territorio, con presenza di ampie aree ad agricoltura intensiva e ridotte aree naturali protette, gli spazi idonei per la vita degli animali selvatici sono minimi.

Si verifica quindi una forte concentrazione di cacciatori sulle modeste aree disponibili.

In tale contesto va inoltre evidenziata l'enorme sproporzione esistente tra cacciatori e guardie venatorie (provinciali e volontarie), che, unitamente al grande sviluppo della rete viaria, rende difficile il controllo dei fenomeni di bracconaggio.

Per quanto riguarda, in particolare, il segnalato abbattimento di caprioli nel parco del Ticino, premesso che la caccia nei parchi è libera, tranne che nelle aree a riserva naturale, nelle oasi e nelle zone di ripopolamento, si precisa che l'immissione di detti esemplari è avvenuta in area a riserva naturale, ma senza utilizzare un recinto di acclimatemento; gli animali pertanto sono sconfinati in altro territorio dove sono stati abbattuti. Della vicenda si è comunque direttamente occupata la direzione del Parco del Ticino.

Quanto al problema generale della repressione del bracconaggio in Lombardia, si conferma che il Corpo forestale dello Stato è attivamente impegnato in tale compito, pur con le segnalate difficoltà. In particolare, all'inizio della stagione venatoria il personale viene ulteriormente sensibilizzato al fine di intensificare la vigilanza, soprattutto nelle giornate festive.

Si comunica, infine, per ciò che concerne la quantificazione degli interventi repressivi, che nel 1991 nella provincia di Milano sono stati redatti 399 processi verbali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
FONTANA Giovanni Angelo

(11 gennaio 1993)

SERENA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che alla USL n. 10 di via Montello a Treviso sono stati sospesi tutti gli appuntamenti per gli esami relativi al Pap-test fino a settembre 1992;

che nell'ultima settimana di luglio è impossibile sottoporsi ad esami in quanto il servizio è saturo;

che dal 27 luglio al 5 settembre 1992 il personale del laboratorio è in ferie e che quindi il laboratorio di citologia dove vengono eseguite le analisi rimarrà chiuso;

che, in sostituzione degli uffici chiusi, sarà attivo fino al 27 luglio 1992 il servizio di Palazzo Moretti, attualmente saturo di prenotazioni e che riaprirà i battenti anch'esso dopo il 5 settembre,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda far fronte per il futuro a questi intollerabili disservizi predisponendo un più adeguato piano ferie e sollecitando le USL ad attivare dei servizi a chiamata concordati con i comuni.

(4-00754)

(30 luglio 1992)

RISPOSTA. - In base agli elementi acquisiti, per competenza, presso la regione Veneto attraverso quel Commissariato del Governo sull'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di comunicare quanto segue.

La sospensione dei *pap-test*, lamentata nell'interrogazione, è stata forzatamente adottata dall'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso per il mese di agosto dello scorso anno, ma limitatamente al cosiddetto «screening di massa», servizio che, per sua natura, può essere effettuato in modo ampiamente programmato e, quindi, ove necessario, anche tenendo conto della esigenza di consentire al personale addetto il congedo ordinario estivo ovvero di ogni altra più urgente contingenza.

La veridicità del criterio seguito risulta, del resto, avvalorata dalla circostanza che, viceversa, nessuna interruzione hanno subito nello stesso periodo gli accertamenti diagnostici urgenti o comunque motivati da una specifica indicazione clinica.

È indubbio, d'altra parte, che la grave carenza di personale che affligge l'unità sanitaria locale di Treviso, al pari di altre, rende razionalmente indispensabile il ricorso ad una pianificazione su base ergonomica per l'espletamento di un'attività ambulatoriale di questo tipo, sempre nell'auspicio che dette carenze, aggravate dai limiti imposti dalla situazione finanziaria del paese, non debbano tradursi mai in una reale insufficienza del servizio offerto alle utenti.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
AZZOLINI

(16 gennaio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Si chiede risposta alla

seguinte interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-05655, del 10 dicembre 1990):

Premesso:

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e degli annessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, e 27 dicembre 1988, in risposta ai numerosi quesiti posti dalle diverse università circa l'applicabilità al comparto universitario - carriere agenti tecnici - dell'articolo 16 della sopra citata legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministero della pubblica istruzione con circolare del 26 gennaio 1988, n. 305, A-2, autorizzava le università a seguire la normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983) per i concorsi pubblici per la copertura dei posti di organico della IV qualifica funzionale delle aree tecnico-scientifica, socio-sanitaria e servizi generali tecnici e ausiliari (profili professionali: agente tecnico, agente socio-sanitario, agente di stamperia, agente degli uffici tecnici, agente dei servizi ausiliari, agente di ristorazione), tenuto conto della peculiarità della tipologia lavorativa, nonché della infungibilità delle mansioni specificamente connesse con i singoli profili professionali;

che tali disposizioni venivano ulteriormente ribadite il 24 febbraio 1989 (protocollo n. 817 A/2) e il 1° aprile 1989 dall'allora Ministro della pubblica istruzione;

che, per quanto sopra esposto, tutte le università hanno proceduto all'espletamento dei concorsi della IV qualifica funzionale, chiamando in servizio al 1° gennaio 1990 i relativi vincitori in applicazione dell'articolo 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università»; inoltre molte delegazioni regionali della Corte dei conti hanno registrato regolarmente i relativi decreti di nomina dei vincitori di concorso.

Di parere contrario si dichiarava la delegazione della Corte dei conti di Bari che si rifiutava di registrare i decreti di nomina del rettore dell'Università di Bari (oltre 20) che, fra l'altro, al 1° gennaio 1990 non aveva ritenuto di avvalersi dell'articolo 23 della legge n. 23 del 29 gennaio 1986 in attesa delle decisioni della sezione centrale della Corte dei conti che, investita del problema da parte della delegazione regionale di Bari, in data 22 febbraio 1990 si esprimeva negativamente sulla vicenda (non si conoscono ancora le motivazioni);

che tale decisione della sezione centrale della Corte dei conti crea una gravissima situazione in tutte le università che saranno costrette a licenziare i vincitori di concorso che hanno già preso servizio e a bloccare i concorsi in atto regolarmente banditi sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che è appena il caso di sottolineare come da una dotta e sottile disputa interpretativa della «norma» da parte della Corte dei conti in netto contrasto con le disposizioni a suo tempo impartite dal Ministero della pubblica istruzione e puntualmente eseguite dalle singole università si giungerebbe all'amara conclusione di centinaia di licenziamenti gettando nella più grande desolazione quanti, avendo partecipato ad un pubblico concorso bandito sulla *Gazzetta Ufficiale*, con tutti i crismi della legalità, dopo aver superato le relative prove di esame, aver vinto

il concorso ed essere stati assunti in servizio (o in legittima attesa di essere chiamati in servizio) si vedranno licenziati con buona pace della «certezza del diritto», della buona fede pubblica, della tutela degli atti amministrativi eccetera, ricavando, ovviamente, un grande giovamento nel mantenere e rafforzare la fiducia nello Stato e nelle istituzioni! Da ultimo non sembra inopportuno evidenziare come, attraverso il rapporto di lavoro come agente tecnico, molti giovani laureati trovino una concreta possibilità di iniziare un proficuo rapporto di lavoro che li porterà a sviluppare la propria carriera scientifica nell'ambito della disciplina prescelta; tutto questo, per chi ha un minimo di conoscenza dei meccanismi reali del pianeta università, è cosa ben nota e rende quindi maggiormente incomprensibile il meccanismo di reclutamento di personale tecnico attraverso il collocamento con conseguente dequalificazione professionale di tale personale;

che in questa ottica opportune e realistiche risultano le disposizioni impartite dall'allora Ministro della pubblica istruzione circa le norme di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1987, n. 392, che tengono ben presente la specificità dei profili professionali derivante dalle molteplici e differenziate esigenze di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche collegate alle diverse discipline,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessaria una sanatoria della situazione di fatto che si è venuta a determinare in tutte le università, salvaguardando il legittimo interesse di quanti hanno vinto i relativi concorsi, attraverso un decreto-legge che, facendo proprie le indicazioni a suo tempo impartite dal Ministero della pubblica istruzione, ponga urgentemente fine a tale situazione di incertezza e di disagio che si va ad aggiungere alla già critica situazione delle università italiane.

(4-00034)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante ha chiesto notizie in merito all'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti di organico della quarta qualifica funzionale presso le università, si fa presente che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, con l'articolo 16, ha introdotto in materia di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni una rilevante innovazione, prevedendo per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola media di primo grado un sistema di reclutamento basato sull'iscrizione presso liste tenute dagli uffici circoscrizionali dell'impiego del Ministero del lavoro e sull'avvio, da parte degli anzidetti uffici, alle amministrazioni richiedenti delle unità da assumere secondo l'ordine di iscrizione.

In prima attuazione, secondo le disposizioni recate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 18 settembre 1987, è stato inoltre previsto un regime transitorio, che ha fatto salvi i concorsi già attivati alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, e comunque non oltre il primo trimestre dell'anno 1988.

Si giustificano pertanto le disposizioni recate dal Ministero della pubblica istruzione con il decreto 26 gennaio 1988, n. 305.

Detta situazione, tuttavia, si è modificata nel corso dell'anno 1988, sia per il venir meno del regime transitorio previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987, sia per il sopravvenire di una nuova normativa che ha non solo ribadito la disciplina disposta dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, ma la ha ulteriormente rafforzata.

Infatti, le leggi n. 160 e n. 554 del 1988 hanno esteso e completato il campo di applicabilità dell'articolo 16 citato, stabilendo che il sistema ivi previsto deve essere esteso anche a quelle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio inferiore al diploma di scuola media di secondo grado.

La legge n. 554 del 1988 ha altresì stabilito che per dette qualifiche possono portarsi a compimento, in sanatoria, le procedure concorsuali iniziate in dispregio della legge n. 56 del 1987, come modificata dalla legge n. 160 del 1988, a condizione che le prove fossero però iniziate entro la data del 31 dicembre 1988.

Deve pertanto ritenersi del tutto legittimo l'intervento della Corte dei conti, riguardando esso ipotesi di assunzione per le qualifiche funzionali e relativi profili professionali (per il cui accesso era ed è richiesto il titolo di studio inferiore a quello di scuola media di secondo grado), che non rientravano nella suddetta disciplina transitoria.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*  
FONTANA Alessandro

(31 dicembre 1992)

---



